

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

Art. 466-bis Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli [453](#), [454](#), [455](#), [460](#) e [461](#) è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo [322-ter](#).